

Pubblicato il 10/05/2018

N. 05231/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12239/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 12239 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gaspare Crescimanno, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Speranza (cod. fisc.: SPRGTN75L30G273T) e dall'avv. Lavinia Marchese (cod. fisc.: MRCLVN75D64G273N), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Speranza, in Palermo, via Florio, n. 100;

contro

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Commissione per gli Accertamenti Sanitari, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento n. 345164/2-11 del 12 settembre 2017 con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari del Comando Generale dell'Arma

dei Carabinieri ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente;

-di tutti gli atti e provvedimenti - inclusi i verbali (non conosciuti) con cui è stato formalizzato il provvedimento di inidoneità - preordinati, collegati, connessi e consequenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26.2.2018 :

-del Decreto del 12.12.2017 (prot. n. 45/8-5-2 CC), con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017;

-delle graduatorie finali di merito di cui agli artt. 1 comma 1 lett. A; 1 comma 1 lett. B; 1 comma 1 lett. C; 1 comma 1 lett. D, del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, allegate al decreto di cui sopra, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

-del verbale n. 37 dell'1.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la 11 graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato co.1 dell'articolo 1;

-del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017, che ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37 dell'1.12.2017 (di cui sopra), con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al

termine delle procedure concorsuali, di cui all'articolo I, comma 1, lettere a), b), c) d) del bando di concorso;

-delle graduatorie finali di merito di cui agli artt. 1 co 1 lett. A; 1 co1 lett. B; 1 co 1 lett. C; 1 co 1 lett. D del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, allegate al decreto di cui sopra, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

-del verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, con il quale si è proceduto alla redazione delle nuove graduatorie di merito recanti le apportate rettifiche degli errori materiali nonché si è proceduto ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie di merito;

-delle graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11 dicembre 2017;

-delle nuove graduatorie di merito incluse le sottograduatorie, che abrogano e sostituiscono integralmente le precedenti, approvate il 4 dicembre 2017 nelle parti in cui non è stato contemplato il ricorrente tra i soggetti idonei;

- ove e per quanto occorra, delle graduatorie in rettifica di cui all'art.1, co.1, let. A, art. 1 co 1 lettera B art. 1 co 1 lett. C art. 1 co.1 lett. D del bando di concorso allegate al decreto del 12.12.2017.

-di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali del provvedimento/i impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 maggio 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto la relazione di verifica, depositata in data 5.4.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 2741 del 12.3.2018, che ha accertato, in capo al ricorrente, il seguente quadro diagnostico: *“Attuale Obiettività Psichiatrica negativa” con attribuzione del codice 01 con profilo PS1 (elenco generale del D.M. 4.6.2014);*

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;*

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 12 (dodici) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 27 giugno 2018;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 27 giugno 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.